



COMUNE DI PIMENTEL

CITTA' METROPOLITANA DI CAGLIARI

ORDINANZA DEL SINDACO

Originale

NR. 11 DEL 27-08-2025

Oggetto: Divieto di vendita per asporto di ogni tipo di bevanda contenuta in bottiglie e bicchieri di vetro e lattine e di consumo ed abbandono delle stesse in luogo pubblico durante le pubbliche manifestazioni - Manifestazione civile e religiosa denominata de "Su Cramixeddu" che si svolgerà dal 31 agosto al 02 settembre 2025

PREMESSO che nelle seguenti date:

dal 31 agosto al 02 settembre 2025 sono previsti una serie di eventi **civili** (intrattenimenti musicali e somministrazione di bevande) in area aperta al pubblico ed eventi **religiosi** (corteo) in area pubblica nel Comune di Pimentel;

CONSTATATO che entrambe le manifestazioni constano di due momenti, ovvero **corteo** religioso per le vie del paese secondo itinerari prestabiliti, e **intrattenimento** all'interno della Piazza Carmine;

RITENUTO poter concedere agli organizzatori il suolo pubblico a titolo gratuito della Piazza Carmine, per la manifestazione di cui trattasi, **dal 31 agosto al 02 settembre 2025**;

VISTI:

1. Protocollo A n. 3889 del 30-07-2025
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Richieste Spazi e Attrezzature x Festa Su Cramixeddu 2025
2. Protocollo A n. 4143 del 18-08-2025

Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Comunicazione Presidio Sanitario per la Festa de Su Cramixeddu 2025 – Pimentel 31 agosto e 01-02 settembre 2025

3. Protocollo P n. 4193 del 20-08-2025
Oggetto: Richiesta nulla osta divieto di transito nella sp n. 33 (via Roma) in occasione di manifestazione pubblica Festa Su Cramixeddu 2025
Destinatario: Città metropolitana di Cagliari;
4. Protocollo A n. 4234 del 22-08-2025
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 2986 del 21.08.2025 in materia di P.S. - [Rilascio del Nulla Osta in materia di polizia stradale ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 285/1992, a favore del Comune di PIMENTEL per la chiusura temporanea al traffico di un tratto della SP 33 ricadente nella traversa urbana di PIMENTEL per lo svolgimento della manifestazione di pubblico intrattenimento denominata "Su Cramixeddu" prevista nei giorni 31 Agosto 2025, 01 e 02 Settembre 2025. (N.O. n. 93/2025).
Mittente: CITTA' METROPOLITANA CAGLIARI
5. Protocollo A n. 4235 del 22-08-2025
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione Determinazione Dirigenziale n. 2987 del 21.08.2025 in materia di P.S. - Rilascio del Nulla Osta in materia di polizia stradale ai sensi dell'art. 21 del D.lgs. n. 285/1992, a favore del Comune di PIMENTEL per l'installazione di addobbi con bandierine nella SP 33, via Roma, tratto della traversa dell'abitato di PIMENTEL in occasione della manifestazione di pubblico intrattenimento denominata "Su Cramixeddu" prevista nei giorni 31 Agosto 2025, 01 e 02 Settembre 2025. (N.O. n. 94/2025).
Mittente: CITTA' METROPOLITANA CAGLIARI
6. Protocollo A n. 4251 del 25-08-2025
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Trasmissione notifica di acquisizione del titolo abilitativo avente ad oggetto Intrattenimento e Somministrazione Alimenti e Bevande in occasione dell'Evento denominato Aspettando Su Cramixeddu 2025 che si tiene in piazza del Carmine a Pimentel, organizzato dalla Parrocchia, con ubicazione PIAZZA Carmine -- - Comune Pimentel- Pratica num.91001670925-23082025-1258.923703 n.6321001/2025
Mittente: REGIONE SARDEGNA SUAPE
7. Protocollo A n. 4258 del 26-08-2025
Oggetto: POSTA CERTIFICATA: Preavviso TULPS e DVR - Su Cramixeddu 2025 – Pimentel 31 agosto e 01-02 settembre 2025

VISTA l'ordinanza n. NR. 12 DEL 26-08-2025 avente ad oggetto: Regolamentazione temporanea della circolazione stradale in occasione dello svolgimento della manifestazione civile e religiosa denominata de "Su Cramixeddu" che si svolgerà dal 31 agosto al 02 settembre 2025;

CONSIDERATO che in occasione dei festeggiamenti si prevede l'afflusso di numerosi partecipanti alla manifestazione in cui sono previsti intrattenimenti musicali e danzanti, nonché servizi di somministrazione di alimenti e bevande;

CONSIDERATO che in occasione degli eventi pubblici si registra, in generale, un incremento di consumi di bevande alcoliche e bibite non alcoliche in contenitori di vetro o di metallo.

EVIDENZIATO che la gestione di tali eventi, trattandosi di iniziative a forte attrattiva e richiamo di pubblico sul territorio, impone l'adozione di misure ed interventi utili a migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica, al fine di evitare episodi di disturbo alla quiete pubblica e atti di vandalismo, sia per scongiurare le criticità legate

- all'uso e all'abbandono di contenitori di vetro, lattine nelle immediate vicinanze dei luoghi in cui si svolgeranno gli eventi stessi,
- ovvero l'utilizzo di oggetti e materiali che potrebbero risultare pericolosi per la pubblica incolumità quali ad esempio bombolette spray, manganelli, petardi, giochi pirici e altri simili o assimilabili;

RITENUTO di dover anche evitare che chi assisterà all'evento possa giungere sui luoghi della manifestazione già in possesso di bottiglie e contenitori di vetro;

VALUTATO che nel clima di euforia collettiva l'utilizzo di contenitori di vetro e l'uso di bombolette spray potrebbe generare episodi di uso improprio anche per via della dispersione sul suolo dei frammenti che, oltre a costituire un serio pericolo per l'incolumità delle persone, contribuiscono a far percepire degrado e incuria dei luoghi;

SENTITA la Polizia Locale in merito alle misure da adottare con il presente provvedimento, quale strumento utile a contrastare l'insorgenza di fenomeni di illegalità;

RITENUTO di assicurare interventi utili per migliorare le condizioni di ordine e sicurezza pubblica al fine di prevenire il verificarsi di episodi di inciviltà e vandalismo che recano disagio e pregiudicano l'incolumità dei residenti e dei partecipanti alla suddetta manifestazione in quanto la vendita d'asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine potrebbe determinare specifiche situazioni di pericolo, in particolare in casi di lanci o abbandono a terra dei suddetti contenitori, i quali, se infranti, potrebbero essere usati come oggetti contundenti atti ad offendere, con conseguente pericolo per l'incolumità pubblica oltre al conseguente fenomeno di degrado urbano;

RITENUTO per le ragioni sopra richiamate, di far divieto a chiunque di utilizzare, **per tutta la durata della manifestazione**, bottiglie, bicchieri di vetro e lattine, nonché bombolette spray di ogni tipo, fuochi d'artificio e qualsiasi materiale esplosivo e detonante nell'area interessata direttamente dai festeggiamenti

RITENUTO quindi necessario, in via cautelativa, adottare ulteriori misure restrittive in merito alla vendita d'asporto di qualsiasi bevanda in contenitore di vetro e lattine atte ad evidenziare gli effetti negativi sopra indicati, per tutta la durata dell'evento;

RILEVATO che il presente provvedimento costituisce misura cautelare volta a prevenire comportamenti capaci di turbare l'ordine e la sicurezza pubblica e per salvaguardare l'incolumità delle persone e degli altri beni/interessi giuridicamente tutelati;

RICHIAMATA la circolare del Ministero dell'Interno – Dipartimento della Pubblica Sicurezza – n° 555/OP/0001991/2017/1 del 7 giugno 2017 con cui sono state fissate una serie di regole per la gestione delle manifestazioni pubbliche quali concerti, feste in piazza, manifestazioni ecc., nonché la direttiva N. 11001/1/110/(10) Roma, 18 luglio 2018 avente ad oggetto Modelli organizzativi e procedurali per garantire alti livelli di sicurezza in occasione di manifestazioni pubbliche;

VISTI:

- l'articolo 7 bis (*Sanzioni Amministrative*), 50 (*Competenze del Sindaco*) e 54 (*Attribuzioni del Sindaco nelle funzioni di competenza statale*) - comma 4°, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000;
- la Legge n° 94 del 15 luglio 2009 (*Disposizioni in materia di pubblica sicurezza*) con particolare riguardo all'articolo 3;
- la Legge n° 689 del 24 novembre 1981 (*Modifiche al sistema penale*) e successive modificazioni;
- VISTO il T.U. D.L. 267 del 18/08/2000 e s.m.i. "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali";
- VISTA la Legge 18/04/2017, n. 48 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 20/02/2017, n. 14, aggiornato, con le modifiche apportate da ultimo dal **D.L. 21 ottobre 2020, n. 130**, convertito, con modificazioni dalla **L. 18 dicembre 2020, n. 173**, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città;

ORDINA

- Per le motivazioni indicate in premessa, al fine di tutelare l'incolumità, l'ordine e la sicurezza pubblica nonché la vivibilità urbana, in data

Dal 31 agosto 2025 al 02 settembre 2025 dalle ore 15,30 alle ore 03,00

del giorno successivo all'inizio della manifestazione, e comunque per tutta la durata dell'evento, comprese operazioni di allestimento e smontaggio di eventuali impianti e strumentazioni

1. A tutti gli **esercenti** commerciali, pubblici esercizi, carri bar, distributori automatici organizzatori dell'evento:

a) il divieto di vendita per asporto di qualsiasi bevanda in contenitori di vetro e lattine;

È vietato a **chiunque**, durante tutta la durata della manifestazione, nelle aree pubbliche e nelle loro immediate vicinanze interessate allo svolgimento delle manifestazioni, eventi ed iniziative:

- a) Di introdurre e/o consumare bevande in bottiglie o contenitori di vetro e/o lattine;
- b) La vendita per asporto di bevande contenute in bottiglie di vetro e /o in lattine, anche ove dispensate da distributori automatici;
- c) Divieto di utilizzo. durante la manifestazione, di **bombolette spray** atte a spruzzare sia sostanze schiumose urticanti chimiche o naturali, manganelli, petardi, giochi pirici Fuochi artificiali, petardi, botti, razzi e simili artifici pirotecnici, Artifici contenenti miscele detonanti ed esplodenti e altri simili o assimilabili

DISPONE, altresì,

Il divieto di cui ai precedenti punti **a) e b) non opera** nel caso in cui la somministrazione e la conseguente consumazione avvengano:

a) all'interno dei locali e delle aree del pubblico esercizio o nelle aree pubbliche esterne di pertinenza delle attività artigianali e/o commerciali, legittimamente autorizzate con l'occupazione di suolo pubblico;

b) per la somministrazione e conseguente consumazione nei “**servizi al tavolo**” e negli spazi appositamente allestiti per le manifestazioni, eventi e/o iniziative;

Ai titolari degli esercizi commerciali di somministrazione e vendita nelle aree interessate dalle manifestazioni, eventi e/o iniziative di ripulire e sgombrare, a cura e sotto la propria responsabilità diretta, il materiale ivi accumulato riconducibile all'attività dell'esercizio stesso.

AVVISA che

- **Fatte salve le responsabilità civili e penali**, chiunque non osservi le disposizioni di cui alla presente ordinanza, se non già sanzionate da specifica normativa, è soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa di carattere pecuniario da euro 25,00 ad euro 500,00, come disposto dal comma 1 bis dell'art. 7 bis del T.U. 267/2000 come introdotto dal D.L. 31/03/2003 n.° 50 (*articolo introdotto dall'articolo 16 legge n. 3 del 2000*)
- Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Sardegna entro 60 giorni dalla pubblicazione, o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica,
- Ai sensi dell'art. 18, della L. 689/81, il Sindaco è l'autorità competente alla quale potranno essere inoltrati scritti difensivi, secondo la procedura prevista dalla legge, avverso l'accertamento delle violazioni;
- La presente ordinanza sia resa pubblica mediante pubblicazione all'Albo Pretorio online Comunale e nei modi consueti di diffusione
- Responsabile del procedimento ai sensi degli artt. 7/8 legge 241/1990: **Istruttore di Polizia Locale Dott.ssa Orsola Zuddas**;

DISPONE l'invio della presente ordinanza, per quanto di competenza:

- All'Ufficio di Polizia Locale - Sede;
- Alla locale Stazione dei Carabinieri;
- All'ARES di Senorbì;
- Alla Prefettura di Cagliari;
- Al Commissariato di P.S. – Questura di Cagliari

Il Sindaco
Dott. Damiano Aresu

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).